Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI–REDAELLI"

Determina n. 119 del 05/05/2026

DIRETTORE GENERALE: Maria Antonia Ambrogetti

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO GLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI - PERIODO 26.05.2026/25.05.2029.

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

vista
- la L.R. 1/2003 smi, ove prevede che le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di carattere privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi;

richiamati
- gli strumenti di programmazione economica e di budget a valere per il periodo di riferimento;
- lo strumento di definizione del fabbisogno del personale per il medesimo periodo temporale;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:
- l'Azienda si avvale di religiosi cattolici per lo svolgimento del servizio di assistenza spirituale agli ospiti ricoverati presso gli Istituti amministrati, ai sensi di apposita convenzione stipulata con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano (da ultimo, accordo triennale in scadenza al 25.05.2026);
- è stata segnalata, con nota della UOC Gestione e Sviluppo della Risorse Umane, conservata in atti, la necessità di rinnovare gli accordi in questione, al fine di garantire la continuità dell'attività di cui sopra;
- l'Arcidiocesi di Milano – interpellata al proposito - conferma la disponibilità a rinnovare le intese in scadenza alle medesime condizioni in essere;
- secondo il testo convenzionale, condiviso preliminarmente tra le parti, l'Azienda può avvalersi delle prestazioni degli assistenti religiosi che verranno individuati, mediante appositi contratti:
  - di lavoro subordinato di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale, con l'inquadramento previsto per il personale appartenente alla ex categoria D del CCNL del comparto del Servizio Sanitario, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto;
  - ovvero di collaborazione, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale, e commisurato al debito orario settimanale;
- la spesa derivante dal presente provvedimento, relativamente a quanto sopra, trova la sua quantificazione nell'applicazione degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL Comparto Sanità Pubblica;
- sono, altresì, a carico dell'Azienda gli oneri relativi alle usuali spese di culto, che fanno capo alle casse economali dell'Istituto presso cui sono sostenute, e rientrano nei relativi stanziamenti, di cui a provvedimenti diversi;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso alla stipula degli accordi in questione, secondo lo schema convenzionale condiviso fra le parti e posto in allegato al presente provvedimento quale parte integrante, ed alle condizioni tutte nello stesso riportate;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di stipulare per il periodo 26.05.2026/25.05.2029 gli accordi con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per servizio di assistenza religiosa con presso gli Istituti geriatrici amministrati, secondo lo schema posto a fare parte integrante del presente provvedimento;

2. di contabilizzare la spesa per il personale religioso derivante dal presente provvedimento nell'ambito dello stanziamento previsto nel budget per gli anni 2026 e seguenti per i costi del personale, e di dare atto che le restanti spese di esercizio dei presenti accordi fanno capo alle spese economali di competenza dei singoli Istituti di riferimento;

3. di dare atto che la UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane provvederà, per quanto di competenza, alla contrattualizzazione dei rapporti con gli assistenti religiosi designati;

4. di dare atto che l'esecuzione degli incombenti derivanti e conseguenti alla stipula viene affidata alla Direzione Operativa degli Istituti;

5. di dare atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo è in capo all'ASP Golgi-Redaelli;

6. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;

7. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:

   - UOC Affari Generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Antonia AMBROGETTI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

AL01

MARCA DA BOLLO
(applicare marca da bollo secondo la vigente normativa e annullare // imposta assolta in modo virtuale)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"GOLGI-REDAELLI" E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO

CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO

PRESSO GLI ISTITUTI GERIATRICI DELL'AZIENDA.

TRA

L'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli", con sede in Milano, via B. D'Alviano n. 78, codice fiscale n. 80063990156 – P.I. 04737420150, di seguito denominata solo come "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale/Legale Rappresentante (o suo delegato), ..., munito degli idonei poteri

E

L'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di Sua Ecc.za Mons....., nella sua qualità di ....., per le Sue competenze domiciliato in Milano, Piazza Fontana n. 2

PREMESSO CHE

- in data 21 marzo 2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "Intesa"), per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire – in linea con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali – il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;

- l’articolo 4 dell’Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle parti, gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del sevizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l’Azienda, qualificabile quale Ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l’altro, soggetta alla previsione di cui all’art. 4 dell’Intesa;
- l’Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del 21 marzo 2005 e con i documenti di programmazione aziendali approvati, in particolare il bilancio di previsione e il piano di assunzioni, per l’assistenza religiosa all’interno delle tre Sedi;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo d’Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

L’Azienda e l’Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell’art. 2 lett. c) e negli artt. 6 e 8 commi 1 e 2 del Protocollo d’Intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante n. 3 assistenti religiosi (n. 1 unità da assegnare a ciascun Istituto gestito dall’Azienda), che potranno essere coadiuvati nelle varie attività, anche a titolo volontario, da suore e diaconi nominati dall’Autorità Ecclesiastica.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi e dei collaboratori sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle

necessità dei degenti o di altre particolari esigenze. In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione all'Azienda della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

a) l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità sanitario-assistenziale;
b) l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
c) la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
d) il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
e) l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto;

Art. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Azienda si avvale delle prestazioni degli assistenti religiosi di cui all'art. 2 mediante appositi contratti:

- di lavoro subordinato di durata indeterminata, a tempo pieno (sedi di Milano e Vimodrone) o parziale (sede di Abbiategrasso), con l'inquadramento previsto per il personale appartenente alla ex categoria D del CCNL del comparto del Servizio Sanitario, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto;
- ovvero di collaborazione, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale, e commisurato al debito orario settimanale.

Rimane inteso che gli assistenti religiosi che per età anagrafica non hanno più i requisiti per instaurare un rapporto di lavoro dipendente o autonomo offrono il loro servizio senza

compenso.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti nelle varie Sedi con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda stessa; a favore di eventuali coadiutori volontari potranno essere garantiti rimborsi spese da concordarsi preventivamente tra le parti.

Art. 5

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa. L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

I contraenti, e per loro i soggetti coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione – compresi gli assistenti religiosi ed i loro coadiutori - sono tenuti al rispetto della normativa vigente in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.), degli obblighi di riservatezza, dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del connesso Codice Etico, ove adottati e resi conoscibili, in ottemperanza al D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, dei rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità e dei documenti agli stessi correlati.

Art.6

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Azienda.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, gli assistenti religiosi non

hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, gli assistenti religiosi in servizio saranno sostituiti da altri, designati dall'Ordinario diocesano, che godranno del trattamento previsto dall'art. 9 c. 3 del Protocollo d'Intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

Le parti si impegnano, per quanto e negli ambiti di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora l'Azienda si doti, in ossequio a previsioni normative nazionali, regionali o di settore e/o autonomamente, di protocolli e procedure particolari atte a contrastare fenomeni eccezionali/emergenziali, il personale religioso nel superiore interesse della tutela di ospiti e dipendenti e della salute pubblica è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni organizzative emanate, anche ove queste comportino screening ed accertamenti esulanti dalla normale sorveglianza sanitaria, nonché la sottoposizione ad eventuali pratiche cliniche connesse (ad es: tamponi, vaccinazioni, profilassi.....).

Art. 7

Presso gli Istituti amministrati l'Azienda mette a disposizione della cappellania:

- i luoghi dedicati al culto (chiesa o cappella) e relative sacrestie;
- un alloggio adeguatamente arredato, con spazio ufficio; le spese di riscaldamento e

illuminazione sono a carico dell'Azienda.

Delle dotazioni di arredi e attrezzature verrà data regolare consegna a mezzo inventario. Gli assistenti religiosi sono consegnatari responsabili dei beni mobili e immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Art. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

Art. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dal 26.05.2026, fatta salva la disdetta di una delle parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed è rinnovabile previ accordo fra le parti e stipula di opportune intese.

Art. 10

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che si conviene di porre a carico del richiedente;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
- Per eventuali controversie è competente la Commissione Regionale Paritetica (ai sensi dell'art. 12 del Protocollo d'intesa).

Milano, li

Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI-REDAELLI
Il Direttore Generale/Legale Rappresentante
(.....)

L'Ordinario diocesano
della Diocesi di Milano
(Mons. .....)